



PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

GALLARATE, 27 GENNAIO 2025

SOMMARIO

1. PREMESSE E FONTI.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. DESTINATARI	5
4. ADESIONE ALLA PROCEDURA	5
5. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	5
6. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI	7
7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE.....	8
8. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	9
9. DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA	9
10. SANZIONI	10
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
12. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	11
13. DISPOSIZIONI FINALI	12
ALLEGATO A	13
ALLEGATO B	14

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (di seguito la "Procedura") regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come infra definite) riguardanti Strumenti Finanziari (come infra definiti) di T.P.S. S.p.A. (di seguito, "TPS", la "Società" o l'"Emittente"), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle rispettive Persone Strettamente Associate (come infra definiti) della Società e delle Controllate Rilevanti (come infra definite), in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM").
- 1.2 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di TPS in data 21 marzo 2017 e successivamente aggiornata e modificata.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui vi attribuito:

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB");

Azione: indica ciascuna azione della Società ammessa alle negoziazioni su EGM;

Controllata Rilevante: indica ogni società controllata dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., la cui partecipazione detenuta dalla Società abbia un valore contabile superiore al 50% dell'attivo patrimoniale di TPS, come risultante dell'ultimo bilancio approvato;

Investor Relator: indica il responsabile della funzione di investor relation della Società;

MAR: indica il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation") e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

Operazione: indicare operazioni di cui all'Articolo 5 della presente Procedura;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di TPS munito di deleghe di gestione;

Periodo di Chiusura: indica i trenta giorni di calendario che precedono la pubblicazione della relazione semestrale e del bilancio annuale come regolati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ovvero di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili, nonché ai sensi delle regole del mercato nel quale gli Strumenti Finanziari sono ammessi alla negoziazione;

Persona Strettamente Associata: indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante (come infra definito):

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge;
- b) il figlio o i figli a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell'anno precedente alla data di perfezionamento dell'Operazione;

- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono
- g) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

Prodotto Finanziario Collegato: indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (come infra definito):

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e
- e) tutti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni;

Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche;

SDIR: indica il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona, all'interno dell'Emittente o di una Controllata Rilevante, che sia:

- a) componente dell'organo amministrativo o di controllo;
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o una Controllata Rilevante e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura della Società stessa o di una delle Controllate Rilevanti;

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni (inclusi i warrant, strumenti finanziari di debito anche convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito e/o equity,

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

3. DESTINATARI

- 3.1 La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) ai Soggetti Rilevanti; e
 - b) a ciascuna Persona Strettamente Associata.
- 3.2 Gli Organi Delegati individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l'“Elenco”), il quale dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale. Gli Organi Delegati informano altresì il Consiglio di Amministrazione della Società di ogni eventuale modifica e/o integrazione del predetto Elenco, che dovrà essere messo a disposizione in ogni momento ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Nell'Elenco vengono inoltre inseriti i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascun Soggetto Rilevante di cui gli Organi Delegati abbiano contezza.
- 3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., i quali con accettazione della presente Procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, (i) rendere edotte per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della predetta comunicazione e (ii) comunicare agli Organi Delegati un elenco contenente le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate.

4. ADESIONE ALLA PROCEDURA

- 4.1 L'accettazione scritta della presente Procedura, mediante compilazione dell'Allegato A, da parte dei Soggetti Rilevanti vincola gli stessi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura stessa.
- 4.2 Nel caso in cui non pervenga all'Emittente, da parte di uno o più Soggetti Rilevanti, copia dell'Allegato A debitamente sottoscritta, ovvero non pervenga di volta in volta la comunicazione di cui all'articolo 7 entro i termini ivi prescritti, resta a carico del Soggetto Rilevante, anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Associate, ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

- 5.1 Per operazione (“**Operazione**”) si intende ciascuna operazione condotta da, o per conto di, i Soggetti Rilevanti o le rispettive Persone Strettamente Associate e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata¹;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità nel compimento dell'operazione;

- c) operazioni effettuate nell'ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati nell'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte di della retribuzione ad esso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni put and call) e di warrant,
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati ad un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- l) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l'effettiva esecuzione delle stesse;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- q) le operazioni effettuate da un GEFIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati.

¹ Nel caso in cui la cessione in garanzia o in prestito, in connessione con il deposito dei relativi Strumenti Finanziari in un conto custodia, intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia, non è necessario notificare tale Operazione.

- 5.2 Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura, tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19 paragrafo 9 del MAR- dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.
- 5.3 Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:
 - a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 19 paragrafo 9 del MAR - dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare;
 - b) le Operazioni effettuate dall'Emittente e dalle sue società controllate.

6. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

- 6.1 Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 8;
 - b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (attraverso la conservazione in apposito archivio);
 - c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Associate;
 - d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e suemodifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A sottoscritte dai Soggetti Rilevanti;
 - f) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
 - g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevinano o di cui vengano a conoscenza.
- 6.2 La conservazione dell'Elenco e delle copie di tutte le comunicazioni di cui al presente articolo è di competenza dell'Investor Relator.
- 6.3 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di Internal Dealing, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 7.1 Ciascun Soggetto Rilevante ovvero ciascuna relativa Persona Strettamente Associata al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 8 che segue (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), deve comunicare immediatamente alla Società - entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal relativo compimento- ogni Operazione effettuata da esso stesso o in proprio conto, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.
- 7.2 Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ovvero ciascuna Persona Strettamente Associata allo stesso intenda adempiere personalmente gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, la comunicazione di cui al paragrafo 7.1 che precede dovrà inoltre essere effettuata, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione o, in ogni caso, entro e non oltre 3 (tre) giorni dal relativo compimento, anche nei confronti dell'Autorità Competente.
- 7.3 La comunicazione deve essere trasmessa come segue:
 - a) alla Società via posta elettronica all'indirizzo e-mail tpsgroup.spa@pec.it, preavvisando telefonicamente l'Investor Relator; e
 - b) all'Autorità Competente via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it.
- 7.4 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una corretta attuazione della presente Procedura.
- 7.5 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi imposti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

8. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 8.1 La Società, tramite l'Investor Relator, comunica senza indugio, entro e non oltre tre giorni lavorativi dal compimento dell'Operazione, e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web sezione "investor relations", nonché comunica all'Autorità Competente (eccetto nei casi in cui il relativo destinatario abbia optato per procedere personalmente a tale comunicazione) le informazioni indicate nel modulo di cui all'Allegato B trasmesso dal relativo destinatario, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2,.
- 8.2 Gli Organi Delegati e l'Investor Relator aggiornano regolarmente l'Eurnoext Growth Advisor sulle Operazioni di cui vengono a conoscenza.
- 8.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente articolo non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
2 Tali comunicazioni dovranno indicare come destinatario "Divisione Mercati e come oggetto "MAR internal dealing".
- 8.4 L'Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Soggetto Rilevante.

9. DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

- 9.1 I Soggetti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui all'Articolo 5.2, per proprio conto, oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.
- 9.2 Gli Organi Delegati della Società possono autorizzare i Soggetti Rilevanti al compimento di un Operazione durante un Periodo di Chiusura:
 - a) sulla base di una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati;
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
 - c) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite

- 9.3 Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al paragrafo che precede, l'autorizzazione al compimento di un'Operazione deve essere richiesta dal Soggetto Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.
- 9.4 Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, imprevedute ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:
 - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e
 - b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

10. SANZIONI

- 10.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge e regolamentari e recepiti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Competente.
- 10.2 In caso di violazione della presente procedura, la Società e le sue Controllate Rilevanti procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 10.3 Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 10.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
 - a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003;
 - e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
 - Titolare: T.P.S. S.p.A.
 - Responsabile: Alessandro Scantamburlo.
- 11.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs.n. 196/2003.

12. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 12.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.
- 12.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Soggetti Rilevanti saranno responsabili, a loro volta, della comunicazione delle predette modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Associate.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 13.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata dell'Allegato A alla presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) fornire all'Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate; (iii) informare l'Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco; (iv) trasmettere copia della presente Procedura a ciascuna delle proprie Persone Strettamente Associate; (v) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (vi) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 13.3 Ogni Persona Strettamente Associata, successivamente alla ricezione di copia della presente Procedura da parte del relativo Soggetto Rilevante, è tenuta a: (i) inviare alla Società copia firmata dell'Allegato A della presente Procedura; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 13.4 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

ALLEGATO A

Accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti a cui è applicabile la Procedura di *Internal Dealing* di
T.P.S. S.p.A.

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- Indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

- Indica i seguenti nominativi delle proprie Persone Strettamente Associate:

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a comunicare e diffondere il contenuto delle predette comunicazioni al pubblico e alla CONSOB nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 12 della Procedura.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione / alla persona strettamente associata	
a)	Nome ¹	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Denominazione ⁴	
b)	LEI ⁵	
4	Dati relativi all'operazione (sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento, (ii) ciascun tipo di operazione, (iii) ciascuna data e (iv) ciascun luogo in cui sono effettuate le operazioni)	
a)	Descrizione dello strumento finanziario ⁶ Codice di identificazione ⁷	
b)	Natura dell'operazione ⁸	
c)	Prezzo/i	Volume/i
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ - Volume aggregato - Prezzo	
e)	Data dell'operazione ¹¹	
f)	Luogo dell'operazione ¹²	

Luogo e data

Firma

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B

¹ Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale
² Posizione/qualifica	Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all'interno dell'Emittente o della Controllata Rilevante Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (es. coniuge di[...], amministratore della società [...])
³ Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica_ In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente modifica
⁴ Emittente	Indicare denominazione completa dell'emittente di riferimento e il rispettivo codice fiscale
⁵ LEI	Indicare (ove presente) il codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO17442
⁶ Descrizione dello strumento finanziario	Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento finanziario legato ad un'azione o a uno strumento di debito
⁷ Codice di identificazione	Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario come definito nel regolamento delegato UE n. 600/2014 (es. codice /SIN)
⁸ Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella presente Procedura(art. 5) Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
¹⁰ Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando (i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario, (ii) sono della stessa natura,(iii) sono effettuate nello stesso giorno e (iv) sono effettuate nello stesso luogo Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola operazione. Nel in cui i volumi di operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate
¹¹ Data dell'operazione	Data: indicare la data di esecuzione dell'operazione[AAM-MM-GG ;ora UTC] (utilizzare il formato ISO 8601)
¹² Luogo dell'operazione	Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, indicare la dicitura "al di fuori di una sede di negoziazione"

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, si rimanda al contenuto dei Regolamenti di esecuzione UE 523/2016 e UE378/2016.



TPS S.p.A.

Sede legale: Via Lazzaretto, 12/c – Gallarate (VA)

www.tps-group.it